



## *Prefettura di Treviso Ufficio Territoriale del Governo*

Prot. n. 1038/2020

Treviso, data del protocollo

Al Sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale	Treviso
Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della provincia di	Treviso
Al Sig. Commissario Prefettizio del Comune di	Chiarano
e p.c.	
Al Sig. Questore di	Treviso
Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di	Treviso
Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di	Treviso

**OGGETTO:** Indicazioni per lo svolgimento dei controlli di polizia amministrativa finalizzati a garantire l'osservanza delle misure per il contrasto della diffusione del virus "COVID-19".

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza concernente l'oggetto, per comunicare quanto segue.

Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 nel rafforzare le ulteriormente il pacchetto di misure, destinato a trovare applicazione sull'intero territorio nazionale, per elevare il livello di contrasto alla diffusione del virus "COVID-19", ha dettato una serie di disposizioni riguardanti il funzionamento dei pubblici uffici e delle attività di carattere industriale e produttivo, introducendo alcuni nuovi divieti e limitazioni riguardanti sia gli esercizi pubblici in cui vengono somministrati alimenti e bevande, sia una serie di attività commerciali.

Va innanzitutto rimarcato che il D.P.C.M. 11 marzo 2020 è destinato a restare in vigore dal 12 al 25 marzo p.v..

Esso, tuttavia, non sostituisce integralmente le previsioni dei precedenti D.P.C.M. dell'8 e del 9 marzo u.u.ss. che continuano a produrre effetti limitatamente alle parti che non risultino incompatibili con le disposizioni di nuovo conio recate dal D.P.C.M. 11 marzo 2020.

Nell'ottica di agevolare l'attuazione delle misure previste nei decreti in questione, il Ministero dell'Interno ha ulteriormente evidenziato che, per quanto concerne le attività economiche riconducibili ai settori oggetto dei controlli di polizia amministrativa e di polizia di sicurezza, due sono le disposizioni del D.P.C.M. 11 marzo 2020 che assumono rilievo.

Ci si riferisce, in primo luogo, alle disposizioni di cui al Part. 1, comma 1, numero 1) e numero 2), che fino al 25 marzo p.v.:

- sospende le attività commerciali al dettaglio, con esclusione di quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità, elencate nell'Allegato 1 al medesimo D.P.C.M. 8 marzo 2020, nonché delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie;
- dispone, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, la chiusura dei mercati, salvo le attività dirette alla sola vendita dei generi alimentari;
- le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del *catering* continuativo, su base contrattuale, della ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante, situati lungo la rete stradale, autostradale, all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.

Premesso che le attività sottratte alle misure di sospensione e chiusura devono comunque essere esercitate nel rispetto del "distanziamento sociale" di un metro, va evidenziato che le cerniate disposizioni si riferiscono ad un ambito di applicazione sostanzialmente coincidente con quello delle previsioni recate dagli artt. 1, comma 1, lett. n), o) e r) e 2, comma 1, lett. e) ed f), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, le quali, quindi, nel periodo compreso tra il 12 e il 25 marzo, cessano di produrre effetti.

Ciò posto, nell'intento di agevolare l'azione di controllo sulle misure di prevenzione della diffusione del contagio in vigore dal 12 al 25 marzo, si trasmette in Allegato A una scheda riepilogativa.

Va, innanzitutto, ricordato che, per quanto concerne i pubblici esercizi e le attività commerciali, le sanzioni applicabili sono individuate dall'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, come integrato dall'art. 15 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14.

La norma appresta un sistema a doppio binario che prevede una misura di carattere penale ai sensi dell'art. 650 c.p. e una sanzione amministrativa, consistente nella chiusura del pubblico esercizio o dell'attività commerciale, per un periodo che va da cinque a trenta giorni.

La disposizione determina il procedimento per l'accertamento e l'applicazione della sanzione amministrativa appena menzionata, stabilendo che la violazione da cui essa consegue è accertata ai sensi della legge generale di depenalizzazione 24 ottobre 1981, n. 689.

In questo contesto, viene anche precisato che la competenza ad irrogare la misura della chiusura è devoluta al Prefetto, al quale quindi il personale procedente dovrà inviare il verbale di accertamento della violazione.

Occorre, peraltro, evidenziare che l'art. 3, comma 4, del D.L. n. 6/2020, nel definire il proprio ambito di applicazione, non fa menzione della diversa categoria dei luoghi di spettacolo e trattenimento, nei cui riguardi trovano pure applicazione le misure restrittive contemplate dall'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che ritrovano la propria disciplina di base nel T.U. delle Leggi di P.S. e nel relativo regolamento di esecuzione.

Va detto, però, che la gestione di luoghi di spettacolo e trattenimento in difformità delle condizioni stabilite dall'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 configura un abuso del titolo di polizia, sulla base del quale vengono gestite le attività, legittimando l'adozione di una loro sospensione in virtù di quanto previsto dall'art. 10 TULPS.

A differenza di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 6/2020, la competenza ad irrogare la misura ex art. 10 TULPS appartiene all'Amministrazione titolare del potere autorizzatorio in materia di locali di pubblico spettacolo, e cioè ai Comuni cui sono state trasferite le attribuzioni previste in materia dagli artt. 68 e 69 TULPS.

Peraltro, l'attribuzione al Prefetto del potere di sospensione previsto dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 6/2020 non ha obliterato il potere del Questore di adottare provvedimenti di natura inibitoria, a mente dell'art. 100 TULPS, laddove, nell'esercizio pubblico, si verificano le particolari situazioni ivi previste.

Ciò premesso, va sottolineato come la piena e diffusa attuazione delle misure introdotte dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 e di quelle altre che tuttora sono stabilite dall'omologo decreto del precedente 8 marzo costituiscono un presupposto fondamentale per abbassare "la curva del contagio" e debellare l'epidemia da "COVID-19".

E', quindi, evidente che l'introduzione delle predette misure e restrizioni deve essere accompagnata da una diffusa azione di verifica della loro osservanza.

Lo sviluppo di tale azione chiama in causa non solo le Forze di polizia - specificamente competenti a sviluppare i controlli sull'esercizio delle attività sottoposte al regime autorizzatorio di polizia (polizia di sicurezza) - ma anche i Comuni, chiamati ad assicurare - anche per il tramite dei Corpi e Servizi di polizia locale - lo svolgimento dei controlli di polizia amministrativa e del commercio.

Alla luce di ciò, è evidente come nel corso dei servizi di controllo del territorio una particolare attenzione deve essere riservata alla verifica del rispetto dei divieti e delle limitazioni prescritte dai cennati D.P.C.M. dell'8 e dell'11 marzo u.s..

In relazione a quanto precede si richiama alla particolare attenzione delle SS.LL. affinché vengano impartite le opportune direttive ai dipendenti Corpi e Servizi di Polizia Locale per la costante sorveglianza sul rispetto di tutte le misure previste.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione per la piena e più efficace attuazione delle presenti linee di indirizzo.

IL PREFETTO

(Lagana)





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Allegato A

**Quadro delle limitazioni e delle cautele  
previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020**

Attività	Norma di riferimento	Misura
Eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati	<i>Art. 1, comma 1, lett. d), primo periodo, D.P.C.M. 8 marzo 2020</i>	<i>Sospensione</i>
Eventi e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali	<i>Art. 1, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.C.M. 8 marzo 2020</i>	<i>Consentiti all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano</i>
Impianti sportivi	<i>Art. 1, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.C.M. 8 marzo 2020</i>	<i>Utilizzabilità, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano</i>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Attività	Norma di riferimento	Misura
Manifestazioni organizzate, nonché eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (es. grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati)	Art. 1, comma 1, lett. g), D.P.C.M. 8 marzo 2020	<i>Sospensione delle predette manifestazioni ed eventi, nonché di tutte le attività destinate a svolgersi nei locali indicate dalla norma.</i>
Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.	Art. 1, comma 1, lett. s), D.P.C.M. 8 marzo 2020	<i>Sospensione delle attività svolte all'interno dei luoghi considerati dalla norma fatta eccezione per l'erogazione da parte dei centri termali delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza</i>
Attività commerciali al dettaglio esercitate nell'ambito di esercizi di vicinato ovvero negli esercizi della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali.	Art. 1, comma 1, n. 1, D.P.C.M. 11 marzo 2020	<i>Sospensione, ad eccezione delle attività di vendita e di prima necessità individuate nell'Allegato 1 al D.P.C.M. 11 marzo 2020. Restano aperte: le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Nelle attività che restano aperte deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.</i>
Mercati	Art. 1, comma 1, n. 1, D.P.C.M. 11 marzo 2020	<i>Chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Nelle attività che restano aperte deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.</i>



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Attività	Norma di riferimento	Misura
Attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)	Art. 1, comma 1, n. 2, D.P.C.M. 11 marzo 2020	<i>Sospensione, ad eccezione delle mense del catering continuativo su base contrattuale, ristorazione con consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitaria concernenti sia il confezionamento che il trasporto).</i> <i>Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.</i> <i>Nelle attività che restano aperte deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.</i>
Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.	Art. 1, comma 1, lett. s), D.P.C.M. 8 marzo 2020	<i>Sono sospese le attività svolte all'interno dei luoghi considerati dalla norma fatta eccezione per l'erogazione da parte dei centri termali delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza</i>
Servizi alla persona	Art. 1, comma 1, n. 3) del D.P.C.M. 8 marzo 2020	<i>Sospensione delle attività inerenti (es. parrucchieri, barbieri estetisti) diversi da quelle indicate nell'Allegato 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020.</i>